- Presidente - Consigliere -

- rel. Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

Fatto Diritto P.Q.M. Massima

Cassazione civile, sez. lav. 12/12/2008 n. 29257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo
Dott. MONACI Stefano

Dott. DI NUBILA Vincenzo

Dott. BALLETTI Bruno

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20635/2005 proposto da:

FIAT PAWERTRAIN ITALIA S.R.L., già FIAT-GM POWERTRAIN ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORGESE MARIANO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente - contro

SLAI COBAS - SINDACATO LAVORATORI AUTORGANIZZATI INTERCATEGORIALE, COORDINAMENTO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COL DI LANA 28, presso lo studio dell'avvocato PENNA CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARZIALE GIUSEPPE, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 132/2005 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/05/2005 R.G.N. 168/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2008 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO; udito l'Avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento del secondo, terzo, quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ex art. 28, S.L. del 21 maggio 2003, il Tribunale di Larino, su ricorso del Coordinatore provinciale di Campobasso del sindacato **Slai** Co-bas, aveva, per quanto qui interessa, dichiarato l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla Fiat Powertrain Italia s.r.l. (già Fiat G.M. Powertrain Italia s.r.l.) col licenziamento comunicato in data 14 marzo 2003 al dirigente della r.s.u. M.S., a seguito delle contestazioni disciplinari formulategli per iscritto e relative ad un episodio accaduto in azienda in data (OMISSIS), ordinando conseguentemente alla società l'immediata reintegrazione del M.S. nel proprio posto di lavoro.

Su opposizione proposta della società, il Tribunale di Larino aveva revocato il decreto opposto, ritenendo infondate le questioni preliminari proposte dalla Fiat in ordine alla capacità e alla

legittimazione del ricorrente e valutando come ingiustificato il licenziamento disciplinare del M.S., escludendo peraltro la natura **antisindacale** del medesimo.

Successivamente, accogliendo l'appello proposto dal sindacato e respingendo quello incidentale della società, la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza depositata l'11 maggio 2005, in riforma di quella del Tribunale, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Fiat Powertrain Italia s.r.l. avverso il decreto ex art. 28, S.L., del Tribunale di Larino prima citato, che ha confermato integralmente.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione la predetta società, articolando sei motivi e depositando una memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Resiste alle domande il sindacato con proprio rituale controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Col primo motivo di ricorso la società deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 36 c.c., e art. 15 c.p.c., e il vizio di motivazione, sul punto, della sentenza impugnata.

Essendo infatti il coordinamento provinciale un mero organo interno dell'associazione sindacale **Slai Cobas**, esso sarebbe privo della soggettività giuridica sufficiente a legittimarne la possibilità di proposizione di una azione in giudizio, consentita unicamente ad un "centro di imputazione di attività e di effetti giuridici", come tale rappresentato quantomeno da un'associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 c.c., agente pertanto all'esterno ed in giudizio per mezzo delle persone che rivestono le cariche indicate da tale norma.

2 - Con secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 28, S.L., sotto il profilo della legittimazione attiva del sindacato inizialmente ricorrente. Questa sarebbe infatti riservata dalla norma citata agli organismi locali delle organizzazioni sindacali nazionali aventi struttura categoriale, mentre lo **Slai Cobas** raggruppa lavoratori classificabili nelle varie categorie merceologiche.

Inoltre la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere il carattere nazionale dello **Slai Cobas**, pur in presenza di una scarsa e disomogenea articolazione dello stesso sul territorio nazionale.

I due primi motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto attinenti a questioni preliminari relative al tema della capacità e della legittimazione attiva in materia di ricorso L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 28, e successive modificazioni.

Secondo il testo di tale articolo, in tema di repressione della condotta **antisindacale** del datore di lavoro, la legittimazione ad agire ex art. 28, S.L. è riconosciuta agli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che voi abbiano interesse".

Al riguardo, questa Corte suprema (Cass. S.U. 21 dicembre 2005 n. 28269) ha avuto modo di precisare che il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale è realizzato con lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale, senza che in proposito sia necessario cha l'associazione faccia parte di una confederazione nè che sia maggiormente rappresentativa. In presenza di tale requisito, le sezioni unite hanno ribadito nella sentenza citata che devono intendersi legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali per le quali, peraltro, i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale devono ritenersi più elevati di quelli per una associazione di categoria.

Inoltre, quanto alla individuazione degli organismi locali delle associazioni sindacali legittimati ad agire, questa deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, unicamente ai quali compete indicare, nell'esercizio della libertà di organizzazione, le strutture ritenute maggiormente idonee alla tutela degli interessi collettivi locali, dotate di poteri e di capacità rappresentativa verso l'esterno ed investite della capacità di agire in giudizio ex art. 28, S.L., indipendentemente dal modulo organizzativo adottato quanto alla loro origine e al collegamento in concreto istituito col sindacato nazionale.

Sulla base delle considerazioni svolte, anche alla stregua del citato recente arresto delle

sezioni unite di questa Corte, cui il collegio non ha ragione di discostarsi, va anzitutto rilevato, quanto alla contestazione relativa alla capacità processuale del coordinamento provinciale dello **Slai Cobas**, in quanto ritenuto mero organo interno della associazione nazionale e non esso stesso associazione non riconosciuta operante a livello locale in collegamento con quella nazionale, che la sentenza impugnata non merita le censure riassunte con riferimento al primo motivo di ricorso, avendo la Corte argomentato tale legittimazione in capo al coordinamento provinciale del sindacato nazionale **Slai Cobas** proprio sulla base della decisione statutaria di quest'ultimo di attribuire ad esso coordinamento la funzione di organismo gestionale a livello territoriale, con pienezza di poteri in ordine ai rapporti con soggetti esterni, associando a tale attribuzione di funzioni anche il potere di agire nel presente giudizio, comunque attribuito a tali organismi ai sensi dell'art. 28, S.L..

In proposito, non può infatti ritenersi fondata sulla norma di legge la pretesa di vincolare la capacità ad agire dell'"organismo locale" all'adozione da parte di questi del modulo organizzativo proprio delle associazioni non riconosciute, associate poi in sindacati territorialmente più ampi, fino a quelli di livello nazionale, che le riconoscano infine come propri organismi locali.

Anche se questa è la forma più frequente assunta dall'organismo locale in collegamento con la associazione nazionale nella storia del movimento sindacale repubblicano, ciò non risulta imposto dalla legge, che affida allo statuto delle associazioni la libertà di delineare il modulo organizzativo da cui origina l'organismo locale cui la legge riconnette la legittimazione e prima ancora la capacità ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 28, S.L..

E' altresì infondato, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale cui si aderisce, il motivo di ricorso avente ad oggetto il carattere intercategoriale del sindacato nazionale **Slai Cobas**, che secondo la ricorrente escluderebbe la legittimazione dei relativi organismi locali a proporre ricorso ex art. 28, S.L., mentre le censure relative al preteso difetto del requisito della nazionalità non possono essere qui prese in considerazione in ragione della loro assoluta genericità, in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del (motivo del) ricorso per cassazione (su cui, c/h, recentemente, ex plurimis, Cass. 10 marzo 2008 n. 6294, 31 gennaio 2008 n. 2394, 28 gennaio 2008 n. 1756, 17 luglio 2007 n. 15952, 6 luglio 2007 n. 15263), non indicano gli atti processuali riguardanti il tema, il loro contenuto e le ragioni per cui da essi sarebbe desumibile uno scarso e disomogeneo radicamento dello **Slai-Cobas** sul territorio nazionale, diversamente da quanto valutato dalla Corte territoriale.

In ordine a tale requisito della nazionalità, la società ricorrente, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., sviluppa ampiamente il tema anche in termini di fatto e introduce altresì argomenti nuovi rispetto a quanto accénnato in ricorso e sopra riportato, in ordine ai criteri da utilizzare nella relativa valutazione, quali il "concreto attivismo centrale" e una "effettiva azione sindacale, la cui più tipica manifestazione va riscontrata nella stipulazione di un contratto collettivo di livello nazionale", i quali implicano altresì il riferimento a fatti concreti del tutto assente nel ricorso.

In proposito, va peraltro ribadito che tali specificazioni e sviluppi del tema con argomenti nuovi, per di più ancorati a necessari accertamenti di fatto, non sono ammissibili in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, recentemente, Cass. S.U. 15 maggio 2006 n. 11097, secondo cui "Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di

replica) e di esse non deve pertanto tenersi alcun conto in questa sede.

3 - Col terzo motivo di ricorso, la società censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 28, S.L., e dell'art. 39 Cost., comma 1, e per vizio di motivazione sul punto, per avere ritenuto riconducibile ad attività sindacale la presa di posizione del M.S. contraria alla partecipazione italiana alla guerra in Iraq e contestatagli come posta in essere in azienda in data (OMISSIS).

Sostiene al riguardo che non sarebbe possibile ricondurre alla nozione di attività sindacale iniziative o prese di posizioni di lavoratori o di sindacati concernenti aspetti puramente politici della vita del Paese, come quello, contestato al rappresentante sindacale, di avere affisso al portone di ingresso dell'officina, in giornata di apertura dello stabilimento ai familiari dei lavoratori, una bandiera multicolore con la scritta "pace".

4 - Col quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28, e il vizio di motivazione al riguardo.

La Corte d'appello di Campobasso aveva infatti accertato che il M.S., nell'occasione indicata aveva effettivamente affisso un volantino e la bandiera multicolore con l'iscrizione "pace" sulla porta di ingresso della officina (OMISSIS) dello stabilimento e non aveva rimosso la bandiera a fronte della richiesta in tal senso avanzata dal responsabile della sicurezza sig. M. e dal responsabile delle relazioni sindacali sig.ra Ma..

Avrebbe peraltro ritenuto controverso:

- a) se l'affissione impedisse effettivamente la visuale tra l'interno e l'esterno dell'officina;
- b) se il M.S. avesse preventivamente chiesto l'autorizzazione all'allontanamento dal posto di lavoro in quel pomeriggio per lo svolgimento di attività sindacale;
- c) se la caduta a terra e le conseguenti lesioni del responsabile della sicurezza, sig. M., fossero ascrivibili alla condotta del M.S..

La Corte avrebbe pertanto concluso che difettava la prova della responsabilità del lavoratore in ordine a molti degli addebiti disciplinari ad esso mossi, traendone argomento in ordine alla ingiustificatezza del licenziamento, che unitamente al fatto del carattere sindacale della manifestazione posta in essere dal M.S., alla qualità di quest'ultimo di attivo, pugnace rappresentante sindacale e alla prossimità delle elezioni per il rinnovo della r.s.u., cui il M.S. avrebbe avuto ampie possibilità di essere rieletto, costituirebbero indizi concordanti univocamente orientati a sostenere la natura **antisindacale** del licenziamento.

In proposito, la ricorrente deduce la violazione da parte della Corte delle regole relative all'onere della prova che, una volta acquisiti i fatti indicati dalla società, gravava per le ulteriori circostanze evidenziate sul sindaçato che ne aveva sostenuto il carattere antisindacale. A ciò conseguirebbe che la mancata prova di tali ultime circostanze non avrebbe potuto essere utilizzata per ritenere ingiustificato il licenziamento.

I due motivi indicati vanno esaminati congiuntamente, in quanto tra di loro connessi.

La Corte d'appello di Campobasso ha valutato come **antisindacale** del licenziamento per giusta causa intimato dalla società a M.S. sulla base di una serie di indizi ritenuti univocamente orientati ad indicare il tentativo della Fiat di liberarsi di un dipendente "scomodo", col reagire in maniera sproporzionata ad un **comportamento** disciplinarmente rilevante da questi posto in essere.

Tali indizi sono rappresentati dalla qualità del M.S. di dirigente r.s.u. particolarmente attivo nella difesa degli interessi dei dipendenti dell'unità produttiva, dall'imminenza di elezioni interne per il rinnovo della rappresentanza sindacale aziendale unitaria, alle quali il M.S. avrebbe sicuramente partecipato come candidato dello **Slai Cobas** con buone possibilità di successo e soprattutto dalla sostanziale ingiustificatezza del licenziamento, giudicato comunque misura assolutamente sproporzionata rispetto al fatto contestato e accertato.

Fatto che era consistito nella affissione, nelle prime ore pomeridiane del (OMISSIS), di "un volantino e una bandiera multicolore con inscrizione pace sulla porta di ingresso della officina

(OMISSIS) dello stabilimento industriale Fiat di (OMISSIS)", non rimossi "a fronte della richiesta in tal senso avanzata dal responsabile della sicurezza sig. M. e dalla responsabile delle relazioni sindacali sig.ra Ma.".

Di altri addebiti mossi al rappresentante sindacale, la Corte territoriale ha effettivamente affermato che "le complesse risultanze istruttorie depongono per la non sicura-fondatezza".

Trattasi in particolare, secondo quanto richiamato in ricorso, della circostanza contestata secondo cui l'affissione della bandiera avrebbe impedito la visuale tra l'interno e l'esterno dello stabilimento, del fatto che il M.S. si sarebbe allontanato dal posto di lavoro (per operare l'affissione) senza richiedere la necessaria autorizzazione e infine che nel diverbio col responsabile della sicurezza sig. M. ne avrebbe determinato volontariamente la caduta a terra con conseguenti lesioni.

Approfondendo peraltro il giudizio di "non sicura fondatezza" enunciato dalla Corte alla stregua dell'analisi che segue a tale enunciazione, devesi peraltro rilevare che la sentenza esprime in realtà un vero e proprio dubbio, nascente dalle risultanze istruttorie, unicamente per ciò che concerne la prima circostanza (peraltro implicitamente ritenuta di scarsissima rilevanza, tanto da dedicarvi solo poche parole), mente per ciò che riguarda il fatto del permesso i giudici propendono chiaramente per la tesi che fosse possibile per i rappresentanti sindacali, secondo prassi, richiederlo solo successivamente alla sua fruizione mentre, quanto al terzo e più consistente fatto, finisce per ritenere motivatamente "condivisibile la valutazione in prime cure di una maggiore coerenza delle deposizioni escludenti responsabilità del sindacalista M.S.".

Al conseguente accertamento del fatto indicato, ritenuto di per sè non eccessivamente grave (anche qualora fosse stato accertato che il M.S. si era allontanato dal lavoro senza autorizzazione), la Corte ha poi aggiunto "la natura in senso lato sindacale ravvisabile nella precipua attività nell'occasione svolta dal M.S.".

Trattasi all'evidenza di considerazione aggiuntiva a quelle indicate a sostegno della invalidità del licenziamento, legate alla non riconducibilità dei fatti accertati alla nozione di giusta causa di licenziamento e quindi di considerazione che pur errata non appare in grado di inficiare la correttezza di tale valutazione di ingiustificatezza.

Ma anche sul piano della ritenuta antisindacalità del **comportamento** della società, la considerazione in esame assume comunque una valenza parzialmente diversa da quella sostenuta dalla società ricorrente.

Se infatti il giudici di merito avessero ritenuto qualificabile come attività sindacale in senso proprio la manifestazione posta in essere dal M.S. contro la guerra, il solo fatto di averla in qualche modo contrastata avrebbe dovuto condurre i giudici ad una valutazione di antisindacalità della condotta posta in essere dal datore di lavoro.

L'attribuzione al **comportamento** del M.S. di una "natura in senso lato sindacale", posta ad ulteriore sostegno della valutazione di pretestuosità del licenziamento (per sproporzione rispetto al fatto contestato), appare infatti piuttosto valorizzare il significato civile dell'iniziativa, in particolare ad opera di un rappresentane sindacale (e quindi di persona il cui **comportamento** vuole essere spesso di esempio per i rappresentati), seppur svolta senza autorizzazione all'interno dell'azienda, ma in un giorno in cui questa era aperta alla visita dei parenti.

E dal complesso dei fatti e delle valutazioni così operate la Corte territoriale ha tratto il giudizio finale secondo cui il fatto accertato non meritava la reazione espulsiva, nelle circostanze indicate giudicata pertanto di natura **antisindacale**.

Giudizio che, in quanto assistito da sufficienti argomentazioni sul piano logico, non è possibile rovesciare in questa sede di legittimità.

5 - Col quinto motivo di ricorso, la sentenza viene censurata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 28, S.L. e per vizio di motivazione, in quanto a) la norma indicata non

potrebbe essere utilizzata per sindacare e/o sanzionare una vicenda disciplinare di carattere meramente individuale; b) la mera qualifica sindacale del lavoratore licenziato non è sufficiente a reclamare l'operatività della norma.

Anche tale motivo è infondato alla stregua di quanto rilevato con riguardo alla censura precedente, avendo la Corte adeguatamente inquadrato la vicenda disciplinare che aveva condotto al licenziamento del M.S. in un contesto sia temporale, che relativo alla qualità sindacale della persona coinvolta e di sproporzione della reazione disciplinare, idoneo ad indicare la volontà dell'impresa di approfittare dell'episodio disciplinarmente rilevante per liberarsi di un sindacalista particolarmente attivo, come tale idonea a colpire il sindacato nella sua attività istituzionale all'interno dell'azienda.

6 - Infine, col sesto motivo la società ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 28 S.L. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che il **comportamento** accertato del M.S. possa integrare giusta causa di licenziamento.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi sostanzialmente in una valutazione delle risultanze istruttorie e della gravità del fatto accertato diversa da quella operata dalla Corte territoriale con motivazione articolata e priva di vizi logici.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte il ricorso va respinto.

L'esito oscillatorio del giudizio nelle due fasi di merito consiglia peraltro l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2008. Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2008